



ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 20/05/2026

OGGETTO: MISURE DA ADOTTARE PER SOTTOPORRE A CONTROLLI ANAGRAFICI E SANITARI I BOVINI INCUSTODITI CHE PASCOLANO ABUSIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BARONISSI.

IL SINDACO

CONSTATATO che sulle aree montane del territorio comunale si registra frequentemente la presenza di bovini vaganti, lasciati liberi ed incustoditi dai legittimi proprietari, così creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica ed alla circolazione stradale e cagionando costantemente ingenti danni alle proprietà pubbliche e private, atteso che gli animali vaganti per procurarsi cibo, entrano nei terreni, abbattendo le relative recinzioni e danneggiando le colture presenti;

CONSIDERATE le numerose e ripetute segnalazioni che pervengono all'Ente da parte dei cittadini e proprietari di fondi che denunciano tale situazione di pericolo, segnalano la presenza di bovini liberi ed incontrollati, anche provenienti da altri territori comunali confinanti con il nostro, e lamentano i consistenti danni materiali che sono costretti a subire;

TENUTO CONTO che sulla problematica si sono già tenuti appositi incontri coordinati dalla Prefettura UTG di Salerno ed anche alla presenza dei competenti organi del Comune e dell'ASL territoriale - Servizio sanitario conclusisi in relazione all'accertamento della competenza del Comune alla improcrastinabile adozione di provvedimenti amministrativi urgenti ex art. 54 D.Lgs. 267/2000, in quanto gli animali vaganti, oltre a costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e la salute pubblica, possono rappresentare soprattutto un pericolo per la circolazione stradale sul tratto di Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto Salerno-Fisciano con minaccia all'incolumità pubblica;

RILEVATO che il perdurare della situazione testimonia il fatto che la tutela delle persone e della proprietà danneggiata o messa in pericolo dalla presenza di bovini è conseguibile solo con un diverso approccio e con l'adozione di un provvedimento conseguente che si fonda sulla constatazione che gli animali vanno considerati a pieno titolo come caratterizzati da un significativo grado di aggressività;

RIBADITO il divieto di pascolo incustodito in tutto il territorio comunale e l'obbligo per tutti i proprietari di capi di bestiame di provvedere alla adeguata custodia dei capi stessi;

CONSIDERATO altresì che alcuni dei bovini vaganti, per come appreso dalle segnalazioni espresse, sono risultati privi del marchio auricolare e quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l'inesistenza di pericolo per la salute pubblica;

PRESO ATTO della necessità di adottare in merito, nel più breve tempo possibile, provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza della circolazione stradale e della proprietà pubblica e privata;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

VISTI gli artt. 7, 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs.267/2000;

VISTA la legge 15/07/2009 n. 94;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265);

VISTO il D.Lgs. n. 136/2022 che ha abrogato il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320/1954;

VISTO il D.Lgs. n. 5 agosto 2022 n. 136 attuazione dell'art. 14 co 2 lett a),b),e), f),h),i),l),n),o) e p) della legge 22 aprile 2021 n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (22G00144);

VISTO il Regolamento (CE) n. 194/1998 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione di bovini;

VISTA la L.R. n. 11/1996;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana:definizione ed ambiti di applicazione);

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i verbali di riunione tenutasi in Prefettura a Salerno del Comitato Operativo per la Viabilità' (C.O.V.) del 16.03.2026 e del 30.03.2026;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

E' FATTO DIVIETO DI PASCOLO VAGANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00.

DISPONE

LA CATTURA DEI BOVINI VAGANTI TROVATI LIBERI E SENZA CUSTODIA, SU TERRENO PUBBLICO O IN PROPRIETA' PRIVATA.

La Polizia Municipale in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine e con l'ausilio del Servizio Veterinario dell'ASL locale, garantiranno la corretta e sicura esecuzione delle attività ciascuno per le proprie competenze, procedono al sequestro degli animali vaganti;

I bovini catturati saranno confinati in aree di sosta recintate, all'uopo individuate, al fine di consentire ai servizi veterinari di effettuare i primi urgenti controlli anagrafici e sanitari in attesa del trasporto nel più breve tempo possibile e sotto vincolo sanitario, presso un'azienda zootecnica individuata dal Comune o dall'ASL competente;

I bovini provvisti di identificativi, dai quali sia possibile accertare la proprietà, potranno essere restituiti al legittimo proprietario, fatta salva l'evidenza del possesso dei requisiti anagrafici, sanitari e di rintracciabilità e fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, previa comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla presente ordinanza, della sanzione

di cui alla legge regionale n. 11/1996 e del pagamento di tutte le spese di cattura, sequestro, trasporto, custodia e mantenimento sostenute dall'Ente, nonché del pagamento dei danni arrecati dal bestiame alle proprietà pubbliche e/o private;

Gli animali sequestrati potranno essere confiscati dall'autorità competente ai sensi della Legge n. 689/1981;

I bovini sprovvisti di identificativo saranno sottoposti ugualmente a controlli anagrafici e sanitari da parte del Servizio Veterinario ed entreranno nella disponibilità del Comune;

A seconda dell'esito dei controlli e delle valutazioni del rischio sanitario e di sicurezza alimentare, gli animali dovranno essere abbattuti e smaltiti conformemente alla normativa di settore con spese a carico del Comune. In caso di esiti favorevoli dei sopra citati controlli e valutazioni del rischio, potranno essere avviati alla macellazione per il consumo umano che potrà avere luogo previo specifico parere favorevole nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Servizio Veterinario dell'Asl;

Il Comune, preso atto che al termine dei controlli, gli animali senza proprietario entrano nella disponibilità dell'Ente, decide anticipatamente di trasferire la proprietà dei bovini, i cui controlli e analisi del rischio dovessero dare esito favorevole, ad azienda zootecnica all'uopo individuata tenuto conto dell'impossibilità gestionale ed economica per l'Ente di gestire in via diretta un allevamento bovino;

Nei casi dettati dall'estrema urgenza, a fronte di un concreto ed imminente pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e accertata, da parte del servizio veterinario, l'impossibilità di applicare misure alternative, si autorizzano le Forze di Polizia **AD ABBATTERE COME RIMEDIO ESTREMO**, i bovini vaganti incustoditi manifestatamente pericolosi. Le operazioni avverranno con la supervisione dei servizi veterinari e avvalendosi di ditta specializzata;

Nel caso di identificabilità del proprietario degli animali abbattuti, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento degli eventuali danni arrecati dal bestiame alla proprietà pubblica e/o privata, nonché a rimborsare tutte le spese sostenute dall'Ente, comprese eventuali spese di abbattimento, recupero delle carcasse dagli animali e trasporto al macello territorialmente più vicino.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 54 co.4 del D.Lgs.n. 267/2000 e s. m.i., il presente provvedimento viene comunicato alla Prefettura di Salerno_Ufficio Territoriale del Governo.

Ai fini dell'esecuzione della presente Ordinanza, la stessa viene trasmessa a :

Prefettura di Salerno;
Regione Campania;
Comando Polizia Municipale;
Comando Carabinieri di Baronissi;
Comando Carabinieri Forestali di Mercato San Severino;
Servizio Veterinario dell'ASL di Salerno/Mercato San Severino

L'ordinanza viene trasmessa altresì al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, per gli adempimenti di competenza ed occorrenti a garantire la copertura delle spese conseguenti all'adozione della presente.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on line all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Baronissi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petta Anna in data 20/05/2026

IL SINDACO
Avv. Anna Petta